

Il giorno 12.06.97 presso la sede dell'UNIONE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI della Spezia, si sono incontrate:

a) per le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro:

- L'UNIONE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI rappresentata dal Presidente Sig. Gianfranco Bianchi , con l'assistenza del Direttore Sig. Silvano Gerali e del responsabile dei servizi sindacali Sig.ra Giorgia Caporilli;

b) per le Organizzazioni territoriali dei lavoratori:

- la FILCAMS CGIL rappresentata dal segretario prov.le Sig.ra Vistori Patrizia
- la FISASCAT CISL rappresentata dal segretario prov.le Sig. Pinza Claudio
- la UILTUCS UIL rappresentata dal segretario prov.le Sig. Serri Riccardo

v i s t o

- le disposizioni contenute nel già citato D. lgs. 626/94 ed, in particolare, quelle contenute nell'art. 20;
- l'ipotesi di accordo interconfederale applicativo del decreto citato, siglato in sede nazionale, 1n data 19.11.96;
- l'accordo provinciale del 9.6.1997 che ha istituito per l'Organismo paritetico provinciale nella provincia della Spezia;

d e l i b e r a n o

di istituire nella provincia della Spezia il rappresentante territoriale alla sicurezza che interesserà le aziende che abbiano fino a 15 dipendenti.

1. Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza

I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e saranno scelti tra persone che abbiano maturato significative esperienze o adeguate conoscenze nel settore, ovvero abbiano attinenti titoli di studio o pertinenti qualifiche professionali.

La designazione dovrà essere preventivamente comunicata alle associazioni dei datori di lavoro che entro 20 giorni dalla comunicazione dovranno dare il loro consenso alla nomina. Il mancato consenso, che dovrà essere motivato, renderà inefficace la nomina.

L' Organismo paritetico provinciale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza.

Successivamente l'Organismo paritetico provinciale comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.

L'istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza vuole affermare una logica dei rapporti fra le parti che intenda superare posizioni di conflittualità e vuole ispirarsi a criteri di partecipazione. Per questo motivo la creazione del rappresentante territoriale si vuole proporre quale servizio alle aziende a beneficio della crescita del settore terziario.

I rappresentanti alla sicurezza non potranno essere dipendenti di aziende del settore, in quanto ciò rappresenterebbe un eccessivo onere per le stesse. Considerate le modalità di esercizio dell'attività di tale figura professionale e l'opportunità che i relativi compiti siano svolti nella più completa autonomia organizzativa si ritiene preferibile instaurare con i rappresentanti territoriali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non escludendosi tuttavia la possibilità di prevedere altro tipo di rapporto alla luce di ulteriori verifiche e sviluppi.

I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'organismo paritetico provinciale.

I rappresentanti territoriali si impegneranno:

- a rispettare gli eventuali ambiti territoriali definiti preventivamente dall'Organismo paritetico provinciale;
- a non effettuare attività né proselitismo sindacale con i dipendenti delle aziende presso le quali eserciterà l'attività;
- a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze sulle aziende e sull'Organismo paritetico provinciale che apprenderà in esecuzione del suo incarico.

Il rappresentante territoriale verrà proposto a tutte le aziende del settore e affinché possa validamente operare dovrà essere appositamente designato in ogni singola unità.

A tal fine l'Organismo paritetico provinciale, attraverso il rappresentante territoriale, proporrà al datore di lavoro di effettuare una assemblea cui saranno invitati il datore di lavoro e tutti i dipendenti e soggetti ad essi equiparati dal D. lgs. 626/94. All'assemblea potrà partecipare, ove richiesto o ritenuto opportuno, un esponente dell'Unione del commercio turismo e servizi, alla quale dovranno sempre pervenire gli elenchi delle aziende da contattare.

Durante tale assemblea, il rappresentante territoriale esporrà il contenuto degli accordi interconfederali e provinciali in materia di sicurezza ed esporrà il contenuto normativo e il ruolo del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza. In tale occasione si dovrà precisare che la designazione del rappresentante territoriale costituisce una scelta rispetto all'elezione del rappresentante interno all'azienda.

Nel corso di tale assemblea si provvederà a redigere un verbale dove dovrà risultare l'eventuale preferenza accordata alla designazione del rappresentante territoriale alla sicurezza.

Per la validità della designazione è necessario il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto il datore di lavoro, tutti i dipendenti non in prova a libro matricola, i soggetti equiparati ai dipendenti dal D. lgs. 626/94.

Il rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è ridesignabile.

Così come previsto dalla normativa sulla sicurezza i costi e gli oneri del servizio relativo al rappresentante territoriale alla sicurezza:

- sono a carico dei datori di lavoro;
- verranno quantificati dall' E.B.T. e diversificati in ragione del N. dei dipendenti e della tipologia aziendale;
- verranno portati a conoscenza dei datori di lavoro prima della stipula del verbale di designazione del rappresentante territoriale alla sicurezza:

2. Attribuzioni del rappresentante territoriale per la sicurezza

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante territoriale per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, comma 1, lettere e ed f del D. lgs. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.a Strumenti e mezzi

In applicazione all'art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D. lgs. 626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.

Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda, laddove previsto. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

2.b Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale e con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno sette giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro. In ogni caso il momento della visita, ove possibile e salvo il caso dell'urgente necessità, dovrebbe essere concordato con il datore di lavoro e svolgersi in modo tale da non creare ostacolo né danno all'attività.

Delle visite che deve svolgere il rappresentante deve informare l'Unione del Commercio turismo e servizi e ove richiesto o ritenuto opportuno sarà di norma accompagnato da un esponente di questa.

2.c Modalità di consultazione

Laddove il D.Lgs. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.

Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.

Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.

Tutti gli adempimenti in capo al datore di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono assolti nella sede dell'Organismo paritetico provinciale per il tramite dell'associazione datoriale.

2.d Informazione e documentazione aziendale

Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 19, del d. Lgs. 626/94, il rappresentante della sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

3. Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2000 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.